
PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 304246)

LEGGE REGIONALE 06 agosto 2015, n. 14

Modifica alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica all'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" e successive modificazioni**

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: *"della presente legge"* sono sostituite dalle seguenti: *"della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 agosto 2015

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 agosto 2015, n. 14

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giuseppe Pan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 20 luglio 2015, n. 8/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 luglio 2015, dove ha acquisito il n. 35 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 29 luglio 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 4 agosto 2015, n. 14.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo”, la Regione ha inteso, da un lato, novellare la precedente legge regionale in materia di agriturismo, e dall’altro, disciplinare due nuove attività legate al mondo della pesca che hanno particolari riflessi sulla componente turistica.

Con successiva legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 recante modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28/2012 sono state apportate una serie rilevante di modificazioni al testo legislativo che hanno imposto una rivisitazione profonda delle disposizioni attuative e della gestione dell’attività agrituristica, prevedendo in particolare:

- un cambiamento nel sistema di calcolo della somministrazioni di alimenti e bevande,
- un sostanziale innalzamento dei livelli di approvvigionamento delle materie prime direttamente dall’azienda agrituristica,
- una modificazione dei termini di esecuzione di talune attività agrituristiche,
- l’introduzione di disposizioni in ordine alle fattorie didattiche e al turismo rurale;
- una diversa valutazione dell’utilizzo dei fabbricati per le attività agrituristiche e per le lavorazioni degli alimenti in azienda.

La legge 35/2013 ha altresì determinato un cambiamento nella titolazione della legge che, in forza delle modifiche adottate, ha assunto la denominazione di “Disciplina delle attività turistiche connesse con il settore primario”.

Va peraltro precisato che la legge regionale all’articolo 30, comma 2 ha fissato un termine perentorio per le aziende già in possesso, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28/2012, delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività agrituristica stabilendo precise disposizioni:

- al comma 1 dell’articolo 30 ha previsto che “i soggetti già iscritti all’elenco degli operatori agrituristici di cui all’articolo 9, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d’ufficio negli elenchi provinciale e regionale e possono continuare a svolgere l’attività secondo le modalità e nei limiti oggetto dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata ai sensi della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9,
- al comma 2 dello stesso articolo 30 che “entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, i soggetti di cui al comma 1 adeguano la propria attività e le relative strutture e dotazioni alle disposizioni della presente legge”.

Ora, con la legge regionale n. 35/2013, pubblicata nel BUR n. 115/2013 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2014, sono state apportate sostanziali modifiche alla precedente legge regionale n. 28/2012 in materia di agriturismo, ma la stessa legge regionale nulla ha disposto in merito al termine massimo di tre anni di cui all’articolo 30, comma 2.

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 1483 del 5 agosto 2014, ha dato corso al provvedimento applicativo delle norme in materia di agriturismo prevedendo - come disposto dall’articolo 30, comma 2 - la data del 2 settembre 2015 quale termine ultimo entro cui i piani agrituristici aziendali devono essere adeguati alle disposizioni di legge; vale a dire, tre anni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 28/2012. Con il medesimo atto deliberativo, per consentire alle imprese agrituristiche o alle loro associazioni provinciali di operare la modifica e l’adeguamento dei piani agrituristici alle nuove norme in materia di sommini-

strazione di alimenti e bevande, di numero di pasti, di disponibilità di prodotto aziendale, ecc. ha altresì messo a disposizione i programmi informatici.

Da quanto sopra esposto appare tuttavia evidente che la pratica operatività delle aziende agrituristiche non è cominciata a decorrere dal 2 settembre 2012, ma bensì successivamente alla pubblicazione della delibera applicativa della Giunta regionale intervenuta - successivamente a seguito della legge n. 35/2013 - nel corso del mese di agosto 2014, verificandosi quindi una contrazione sostanziale di due anni dei termini per l'adeguamento dei piani agrituristici.

Va peraltro precisato che le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 35/2013 sono sostanziali e impongono alle aziende agrituristiche una ridefinizione dei termini di operatività, una diversa organizzazione aziendale e produttiva, di allevamento e di approvvigionamento delle materie prime per la somministrazione di alimenti e bevande, per cui la revisione del piano agriturstico ha aspetti di particolare problematicità.

Inoltre non si può non considerare che in Veneto, antecedentemente la Legge regionale n. 28/2012, oltre 1.300 aziende agrituristiche risultano già attive per cui, le organizzazioni di rappresentanza, hanno manifestato obiettive difficoltà a completare la revisione dei piani agrituristici nei termini perentori stabiliti dall'originario articolo 30, comma 2, evidenziando altresì che il non rispetto, del predetto termine, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 28.

Il presente disegno di legge prevede quindi un articolo unico che dispone la modifica del comma 2 dell'articolo 30 disponendo, in sostanza, che il termine dei tre anni entro il quale le imprese agrituristiche già iscritte negli elenchi provinciali devono adeguare la propria attività e le relative strutture e dotazioni, non sia quello di entrata in vigore della legge regionale n. 28/2012, e cioè il 2 settembre 2012, ma quello di entrata in vigore della legge regionale n. 35/2013 e cioè il 12 gennaio 2014. Con tale proposta di modifica, il nuovo termine entro cui le imprese devono adeguare i piani agrituristici, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1483 del 5 agosto 2014, sarà il 12 gennaio 2017.

La Terza Commissione, nella seduta del 29 luglio 2015, ha approvato ad unanimità il progetto di legge, senza modifiche al testo.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Forza Italia-AN-Movimento per la cultura rurale (Berlato); Liga Veneta-Lega Nord (Possamai); Zaia Presidente (Gerolimetto, Barbisan, Sandonà con delega Valdegamberi); Indipendenza Noi Veneto (Guadagnini); Partito Democratico (Azzalin, Zottis); Alessandra Moretti Presidente (Guarda, Ferrari); Veneto Civico - Moretti Presidente (Dalla Libera); Lista Tosi per il Veneto (Casali); Movimento 5 Stelle (Baldin, Scarabel).".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 30 - Norme transitorie.

1. I soggetti già iscritti all'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 9, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agriturstica” alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d'ufficio negli elenchi provinciale e regionale e possono continuare a svolgere l'attività secondo le modalità e nei limiti oggetto dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, i soggetti di cui al comma 1 adeguano la propria attività e le relative strutture e dotazioni alle disposizioni della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo”.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità e le procedure per il trasferimento tra Regione e province delle informazioni anagrafiche, strutturali e di ordinamento culturale relative alle aziende agrituristiche di cui al comma 1.

4. Ai procedimenti amministrativi pendenti presso le province e presso i comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9.

5. Gli imprenditori itlici che già esercitano attività di ittiturismo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d'ufficio agli elenchi provinciale e regionale e sono tenuti a:

- a) attenersi ai limiti di esercizio dell'attività di ittiturismo come previsti all'articolo 10;
- b) presentare il piano ittiturismo aziendale alla provincia entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento deliberativo della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'articolo 9, con il quale si definiscono i contenuti obbligatori dei piani aziendali;
- c) conformarsi alle norme igienico sanitarie di cui all'articolo 18 entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, previo rilascio dei titoli abilitativi all'intervento.

6. La provincia dispone la chiusura delle attività itturistiche in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di decorrenza dei termini definiti alle lettere b) e c) del comma 5, nonché nel caso di non riconoscimento del piano ittiturismo aziendale.

7. Restano confermate e conservano validità per tre anni dalla data del loro rilascio o ultimo rinnovo, le autorizzazioni per l'attività di pescaturismo già rilasciate o rinnovate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

8. Gli imprenditori ittici e i pescatori di professione che all'entrata in vigore della presente legge già esercitano rispettivamente l'attività di ittiturismo o pescaturismo sono tenuti a iscriversi e superare il primo corso di formazione professionale di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 11; la mancata iscrizione, salvo cause di forza maggiore accertate dalla Giunta regionale o il non superamento del corso di formazione comportano il provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività.

9. La commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

4. Struttura di riferimento

Dipartimento turismo